

CONVENZIONE TRA

- l'Università telematica internazionale non statale UNINETTUNO, di seguito denominata UNINETTUNO, istituita con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica 15 aprile 2005, con sede in c/so Vittorio Emanuele II 39, 00186 Roma, rappresentata dal Rettore pro tempore prof.ssa Maria Amata Garito, domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università;
- l'Associazione Mo.P.I. Movimento Psicologi Indipendenti, con sede in via Leopardi 14, 50121 Firenze rappresentata dal Segretario Generale Dott. Rolando Ciofi

VISTI

- il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" che prevede il riordino degli studi universitari e, in particolare, l'istituzione di lauree triennali e specialistiche rientranti in apposite classi;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- l'art. 5, comma 7, del predetto D.M. 509/99 e successive modifiche che prevede, tra l'altro, che le Università possono riconoscere come Crediti Formativi Universitari (CFU), secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- la legge 448/2001, che prevede che le modalità di riconoscimento dei crediti formativi siano individuate e regolamentate mediante apposite convenzioni stipulate tra gli Enti interessati e le Università;



CONSIDERATO

- che UNINETTUNO è stata autorizzata con il predetto Decreto 15 aprile 2005 ad istituire ed attivare, sette corsi di laurea per cinque facoltà come meglio elencate sotto, con relativo accreditamento per il rilascio del titolo accademico al termine del corso stesso;
- che UNINETTUNO svolge attività didattica e di formazione, utilizzando innovative metodologie e tecnologie e-learning;
- che i titoli di studio rilasciati da UNINETTUNO, ai sensi dell'art. 3 del predetto D.M. n. 270/2004, sono validi a tutti gli effetti di legge;

PREMESSO

- che l'Associazione ha, tra le proprie finalità, anche quella di predeterminare, per i propri iscritti, le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali;
- che l'Associazione intende favorire l'acquisizione di una preparazione di livello universitario dei propri iscritti, anche attraverso la valorizzazione degli studi compiuti, mediante il riconoscimento di crediti formativi, per il conseguimento dei titoli di studio universitari, commisurati ai percorsi di studio compiuti, ai sensi di quanto previsto dal predetto D.M. n. 270/2004;
- che UNINETTUNO ha provveduto ad emanare un apposito regolamento nel quale sono predeterminati i criteri da applicarsi per la determinazione delle conoscenze che possono essere riconosciute come crediti formativi universitari al fine del compimento degli studi di un corso di laurea ai sensi del predetto D.M. n. 270/2004, nonché le forme con cui attuarle;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.
- 2) Agli iscritti all'Associazione, in possesso del diploma di scuola media superiore, che intendono immatricolarsi ai seguenti Corsi di Laurea attualmente presenti nell'offerta formativa di UNINETTUNO:

Facoltà di Ingegneria:

Ingegneria Civile (Classe 8 MIUR)

Ingegneria Informatica (Classe 9 MIUR)

Ingegneria Gestionale (Classe 10 MIUR)

Facoltà di Giurisprudenza:

Esperto Legale in Sviluppo ed Internazionalizzazione delle Imprese (Classe 2 MIUR).

Facoltà di Economia:

Economia e Amministrazione delle Imprese (Classe 17 MIUR).


Facoltà di Psicologia

Discipline Psicosociali (Classe 34 MIUR).

Facoltà di Lettere

Operatore dei Beni Culturali (Classe 13 MIUR)

- 3) UNINETTUNO riconosce, secondo la legge vigente e il proprio regolamento in terno, fino ad un massimo di 60 CFU in base alla qualifica professionale effettivamente ricoperta al momento dell'iscrizione e regolarmente certificata ai sensi della normativa vigente. La valutazione per eventuale riconoscimento di crediti sarà effettuata ad personam sulla base del curriculum del richiedente, in specifico riferimento alle conoscenze ed alle specifiche abilità professionali, regolarmente certificate ai sensi della



normativa vigente. L'eventuale riconoscimento di crediti formativi rimarrà prerogativa del nucleo di valutazione di ogni singola facoltà

La conoscenza certificata di lingue straniere sarà valutata secondo le regole stabilite in merito da UNINETTUNO per il superamento dell'esame corrispondente.

- 4) I percorsi universitari pregressi saranno valutati secondo le regole ordinarie del riconoscimento degli esami sostenuti e superati.
- 5) Gli iscritti ai predetti Corsi di Laurea in base alla presente convenzione si intendono studenti universitari a tutti gli effetti di legge.
- 6) Le tasse universitarie per gli iscritti all'Associazione sono indipendenti dalle fasce di reddito. In virtù della presente convenzione gli iscritti all'Associazione e i loro familiari diretti godono di una riduzione del 20% annuo rispetto a quelle ufficiali di UNINETTUNO.
- 7) La presente convenzione avrà durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere tacitamente rinnovata per ulteriori quinquenni, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della data di scadenza.
- 8) L'eventuale recesso di una delle parti non potrà pregiudicare i crediti formativi già acquisiti dagli iscritti ai Corsi di Laurea in base alla presente convenzione.
- 9) La presente convenzione potrà essere integrata mediante protocolli aggiuntivi finalizzati al riconoscimento di Crediti Formativi nei confronti di iscritti all'Associazione che intendano iscriversi a Corsi di laurea attivati da UNINETTUNO successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.
- 10) Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Roma.
- 11) La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. N. 672/1972.

Roma li

Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO

Il Rettore

